Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 novembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050.

Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sarà emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

L'ammontare totale degli indennizzi non potrà superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Art. 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'art. 1, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

Art. 3.

Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vicepresidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al 9° — gruppo *A* — in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

Art. 4.

Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitive.

Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace », la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1° gennaio 1960.

La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle ali-

quote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

Art. 6.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'art. 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente art. 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società od enti morali.

Art. 8.

Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente art. 5, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 3 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere — a pena di decadenza — prodotte al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 11.

La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 ottobre 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova emanato in data 1° ottobre 1945, in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Guido Antonini;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 16 dicembre 1948 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Mantova, successivamente modificato per sopravvenute pendenze fiscali e ripresentato alla data del 4 agosto 1954;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova n. 5 del 17 luglio 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L. 1.752.453,62
Debitori	» 1.523.265,25
Immobilizzi	» 578.684 —
	L. 3.854.402,87

Passivo

Creditori	L. 1.887.680,84
Passività di esercizio:	
a) spese di personale	» 1.215.332 —
b) altri oneri	» 751.390,03
	L. 3.854.402,87

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Mantova è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Mantova deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Mantova saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 30 ottobre 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alvaro Delcore Alvarado, Console onorario di Costa Rica a Genova.

(5398)

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Bodo d'Albaretto, Vice console onorario di Thailandia a Torino.

(5399)

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nelson Marenales, Console addetto al Consolato generale dell'Urugay a Genova.

(5400)

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Seeber, Console onorario di Islanda a Milano.

(5401)

In data 6 novembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Joseph F. Christiano, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5360)

In data 6 novembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Edwin H. Moot, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5361)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 11 novembre 1954 è stato revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Bica Salvatore nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Belmonte Mezzagno, distretto notarile di Palermo.

(5382)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto Presidenziale espropriazione				Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità			Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Reg. Agricoltura		
						N.	Data		N.	Foglio	Lire
	Ente Delta Padano										
1	POLETTI Paolo fu Francesco	Ravenna	105.06.44	2957	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	30- 9-54	17	366	22.820.314,50
	Ente Puglia e Lucania										
2	ANTONUCCI-TAROLLA Angiolina fu Raimondo	Ascoli Satriano	7.24.78	2246	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52	4-10-54	18	14	1.016.507 —
3	ANTONUCCI-TAROLLA Angiolina fu Raimondo	Ortanova	61.09.22	2247	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52	4-10-54	18	15	5.085.235 —
4	BARBARO-FORLEO Regina fu Roberto, maritata Braccio	Brindisi	71.83.00	2365	29-11-52	298 s. o.	24-12-52	4-10-54	18	16	24.488.130 —
5	BARONE Giovanni fu Enrico	Lucera	243.72.75	4119	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	4-10-54	18	17	10.967.590 —
6	BARONE Luisa di Enrico	Foggia	4.34.42	2626	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	4-10-54	18	18	485.682 —
7	BARONE Teresa fu Enrico	Lucera	7.73.68	306	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	4-10-54	18	19	804.624 —
8	BARONE Teresa fu Enrico	Foggia	60.00.00	305	2- 4-52	93 s. o. 2	1- 4-52	4-10-54	18	20	6.708.000 —
9	FRATTAROLO Lorenzo fu Giuseppe	Foggia	15.43.28	2661	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	4-10-54	18	21	1.725.386 —
10	MATERI Vittorio fu Ferdinando	Calciano	108.10.00	4264	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	4-10-54	18	22	4.237.135 —
11	PICCIRELLA Arcangela e Antonietta fu Nicola	Foggia	215.35.82	3277	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	4-10-54	18	23	16.944.622,10
12	SARACINO Iolanda di Francesco	Foggia	6.31.50	3760	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	4-10-54	18	24	528.565 —
13	TASCA Francesco di Arturo	Ascoli Satriano	181.81.51	323	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	4-10-54	18	25	6.500.172 —
14	TASCA Francesco di Arturo	Candela	112.51.61	79	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	4-10-54	18	26	11.239.966 —
15	ZEZZA Livia di Michele	Cerignola	31.00.69	1173	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	4-10-54	18	27	3.144.097 —
	Ente Maremma e Fucino										
16	PONTICELLI Luigi fu Benedetto	Grosseto	300.00.00	3538	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	30- 9-54	17	361	10.872.690 —
17	CAMPANI Nullo di Flaminio	Massa Marittima	27.41.73	1871	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	30- 9-54	17	365	2.394.903 —
18	FERRARI Rotilio fu Luigi	Roma	169.98.80	4351	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	30- 9-54	17	364	23.430.019 —
19	FLORIDI Clotilde fu Pio	Roma	12.52.90	4352	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	30- 9-54	17	363	1.259.710 —
20	GINORI CONTI Fiammetta fu Piero, maritata Gondi	Grosseto	139.90.61	1922	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	30- 9-54	17	362	17.489.113 —
21	PONTICELLI Luigi fu Benedetto	Grosseto	1035.24.06	1225	4-11-51	275 s. o. 1	29-11-51	30- 9-54	17	360	90.013.773 —
22	RICCI BUSATTI Alberto fu Arturo	Sorano	62.12.05	1949	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	30- 9-54	17	359	2.046.253 —

Roma, addì 18 ottobre 1954

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(5100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Napoli.

Con decreto Ministeriale addì 17 ottobre 1954 il dott. Luigi Brigati, funzionario amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è nominato, a' sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, membro del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Napoli, in sostituzione del dott. Luigi Maoli.

(5383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Coen di Guido, nato a Roma il 23 settembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 marzo 1942, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	689827	273 —	Berruti Giuseppe-Paolo-Bartolomeo e Cesare-Paolo-Luigi di *Gio Batta* minori sotto la patria potestà del padre figli nati e nascituri di Berruti *Gio Batta* fu Giuseppe Berruti *Gio Batta* fu Giuseppe e Rolando Maria di Paolo coniugi, con usufrutto a Berruti *Gio Batta* fu Giuseppe dom a Mioglia (Genova).	Berruti Giuseppe-Paolo-Bartolomeo e Cesare-Paolo-Luigi di *Luigi Gio Batta*, minori sotto la patria potestà del padre, figli nati e nascituri di Berruti *Luigi Gio Batta* fu Giuseppe. Berruti *Luigi Gio Batta* fu Giuseppe e Rolando Maria di Paolo coniugi con usufrutto a Berruti *Luigi Gio Batta* fu Giuseppe, dom. a Mioglia (Genova).
Rend. 5 % (1935)	136336	535 —	Berlendis Bruno fu *Ettore*, minore sotto la patria potestà della madre Paracchini Maria vedova Berlendis	Berlendis Bruno fu *Carlo* minore, ecc. come contro.
Id.	231093	2.500 —	*Gottardi* Anna-Maria di Albina, minore, sotto la patria potestà della madre Gottardi Albina fu Lorenzo. dom in Ferrara.	*Caretti* Anna-Maria di Albina, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	691719	70 —	Benza *Catterina* fu Antonio moglie di Enrico *Giordani*, dom. a Dolcedo (Porto Maurizio)	Benza *Maria Catterina* fu Antonio moglie di *Giordano* Enrico, dom. a Dolcedo (Porto Maurizio)
Id.	824619	52, 50	*Bensa Caterina* fu Antonio moglie di Giordano Enrico, dom. in Dolcedo (Imperia)	*Benza Maria Catterina* fu Antonio moglie di Giordano Enrico, dom. a Dolcedo (Imperia)
Rend. 5% (1935)	29247	185 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	198628	1.452, 50	Artom *Adele Clara* di Michele, moglie di Loria Achille, dom. a Siena, vincolata per dote.	Artom *Clara Adele*, ecc., come contro.
Id.	198629	5.582, 50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	409274	3.640 —	Cerruti Giulio fu Antonio, dom. a Caluso (Torino), con usufrutto vitalizio a Gay *Palmira* fu Pietro vedova di Cerruti Antonio dom. a Caluso (Torino).	Come contro con usufrutto vitalizio a Gay *Augusta Palmira Emilia Pierina* fu Pietro ved Cerruti Antonio, dom. a Caluso (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	827266	2.800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 ottobre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,75
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,90	644,25
» Milano	624,90	643,75
» Napoli	624,80	643 75
» Palermo	624,90	643,94
» Roma	624,90	643,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	643,80

Media dei titoli del 15 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,90
Id 3,50 % 1902	62,35
Id 5 % 1935	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id 3,50 % (Ricostruzione)	73,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit	624,90
1 dollaro canadese	»	643,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90 40	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c. speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1954, i poteri conferiti al dott. rag. Tebaldo Fabroni, commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli, sono stati prorogati al 30 gennaio 1955.

(5363)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 15 giugno 1953, n. 21988, col quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Alfano dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:
Comotti dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:
Bavisotto dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5298)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta in data 11 marzo 1954, n. 11722, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Comotti dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Maciariello dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Orabona dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5368)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico-necroscopo nel comune di Palermo

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 21 novembre 1952, n. 91393, col quale è indetto pubblico concorso a due posti di medico necroscopo nel comune di Palermo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di medico necroscopo nel Comune di Palermo è costituita come appresso:

Presidente:
Liotta dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;
D'Alessandro prof. Giuseppe, docente in igiene;
Fradà prof. Giovanni, docente in patologia medica;
Giustolisi dott. Giacomo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Cutrona dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5367)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 marzo 1954, n. 340.3.13/7223, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Bologna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario condotto dott. Francesco Lenzi, rinunciatario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario condotto dott. Francesco Lenzi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951 il dott. Gino Marescalchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5371)

Trasferimento di sede da Ravenna a Bologna della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3/9281 in data 31 luglio 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Vista la nota n. 23700 in data 21 settembre 1954, con cui il Prefetto di Ravenna chiede, data la inadeguata attrezzatura del capoluogo, che le prove di esame di detto concorso abbiano luogo presso l'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Decreta:

Le prove di esame del concorso pubblico a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952 avranno luogo presso l'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5372)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.